



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 DEL 16/11/2021

Oggetto: Regolamento avvocatura e istituzione Alta Professionalità all'Avvocato dell' Ufficio legale dell'Ente ai sensi dell' art 13 del CCNL 21.5.2018 lett. b) - Modifica

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **novembre** alle ore **08:30** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA	Si	
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	VANNOZZI MASCIA	Si	
Assessore	PAOLI SARA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Ente è dotato di Ufficio Legale, configurato quale autonoma unità organica non soggetta a subordinazione gerarchica rispetto ad altri Organi dell'Ente, cui è preposto un unico avvocato funzionario dell'ente, il quale cura in via esclusiva e con piena autonomia di giudizio intellettuale e tecnica gli affari legali del Comune, regolarmente iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale di cui al comma 4, lett. b), del citato art. 3;
- con delibera di Giunta Comunale n. 207 del 15/5/2020 con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'ente ed è stato configurato l'Ufficio Legale in posizione autonoma ed equiordinato rispetto alle restanti strutture di massimo livello dell'Ente, denominate Servizi, cui è correlata l'area delle posizioni organizzative affidate a responsabili nominati dal Sindaco;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 22/10/2020 è stato modificato ed integrato il Regolamento disciplinate il funzionamento ed i compensi dell'avvocatura civica, in precedenza approvato con Delibera di G.C n. 208 del 15/5/2020 in attuazione del disposto di cui all'art. 9 del d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni con legge 11.8.2014, n. 114, "Riforma degli onorari dell'avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici.

Dato atto che:

- la Legge professionale n. 247/2012 ribadisce la necessità di garantire, ai fini dello svolgimento della professione di avvocato all'interno di enti pubblici, la piena indipendenza ed autonomia all'avvocato che deve curare la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, esercitata in conformità ed in pieno rispetto dei principi della legge professionale.
- All'avvocato dell'Ente, quale dipendente Responsabile dell'ufficio avvocatura civica è stato riconosciuto incarico di Alta Professionalità ai sensi dell'art 13 del CCNL 2018 lett b) come deliberato con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 22/10/2020;
- Secondo quanto previsto dell'art. 11 del vigente regolamento sul funzionamento e compensi dell'avvocatura comunale, al dipendente Avvocato responsabile dell'Ufficio legale del Comune, spettano, oltre al trattamento economico previsto al comma 1 e 2 del citato articolo, i compensi professionali dovuti in ossequio alla specifica disciplina della materia (Legge n. 247/2012 e art. 9 del d.l. 90/2014 convertito nella L. 114/2014), al ricorrere delle condizioni previste dalle norme di legge, di regolamento e della contrattazione collettiva.
Rilevato che :
- Il predetto art. 9 del D.L. 90/2014 al comma 6 testualmente ha disposto che *"In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013"*.
Considerato che:
 - l'Ente nell'anno 2013 non aveva lo stanziamento di cui al predetto art. 9 per l'ipotesi di compensi attribuibili al dipendente avvocato per cause patrocinate e concluse con pronuncia favorevole all'ente ed integrale compensazione delle spese;
- il vigente regolamento comunale sul funzionamento e compensi dell'avvocatura civica all'art. 11 co. 6 è comunque previsto che *"nell' ipotesi di sentenza favorevole, anche non definitiva, ma con compensazione delle spese tra le parti, all'avvocato sarà corrisposto il compenso, sulla base di apposita notula, ai minimi della vigente tariffa professionale e a carico del comune, con il solo limite del superamento delle somme stanziati nell'anno precedente"* E che *" In detta ipotesi gli oneri contributivi, assicurativi e fiscali relativi all'IRAP, sono a carico dell'Ente"*.
- che nelle annualità 2019, 2020 e 2021 l'avvocato dipendente dell'Ente ha patrocinato e difeso il Comune in cause che si sono concluse con sentenza favorevole per lo stesso Comune ed integrale compensazione delle spese, ma che, in mancanza dello stanziamento prescritto per legge, riferito all'annualità 2013, ad oggi è stato possibile corrispondere al Legale dell'Ente i compensi previsti anche dall'art. 11 co. 6 del Regolamento sul funzionamento e compensi dell'avvocatura civica;

Valutato che:

- sull'assenza del predetto stanziamento per l'anno 2013, recentemente la corte dei Conti del veneto con Deliberazione n. 131/2021/PAR ha ribadito in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Sardegna, del. n. 118/2016, sez. contr. Piemonte, del. n. 20/2018, sez. contr. Liguria, del. n. 82/2015, sez. contr. Puglia, del. n. 49/201), che l'assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell'anno di riferimento (2013) non può costituire argomento sufficiente e legittimo per negare il diritto del professionista dipendente al riconoscimento del trattamento accessorio previsto dalla legge.
- Secondo la Deliberazione n. 131/2021/PAR sopra richiamata, "per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si evidenzia l'orientamento espresso nelle citate deliberazioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n. 118/2016/PAR e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR, secondo le quali, trattandosi di scelta rimessa all'esclusiva discrezionalità valutativa dell'Ente, spetta esclusivamente a quest'ultimo l'autonoma e prudentiale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la *determinazione del parametro di riferimento nell'ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili. La Sezione rammenta che nelle citate deliberazioni si è fatto riferimento, a titolo esemplificativo:*a) alla capacità dell'ente di graduare la remunerazione della prestazione professionale che ha dato luogo a casi di sentenza favorevole con vittoria di spese, anche facendo riferimento all'attività svolta con riferimento ai casi con diverso esito, dal momento che la contrattazione decentrata destinata a regolare la distribuzione dell'incentivo deve adottare obbligatoriamente criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale (v. Sezione regionale di controllo Puglia n. 49/2014/PAR) b) alla somma complessiva che, in esecuzione della regolamentazione contrattuale, l'amministrazione avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso dell'esercizio 2013 (v. Sezione regionale di controllo Liguria n. 82/2015/PAR); c) alla quantificazione dell'entità dei contenziosi nel periodo in considerazione pendenti (Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR)"
- Con la predetta deliberazione i magistrati contabili in senso conforme a precedenti orientamenti citati hanno evidenziato che per ciò che concerne la quantificazione del parametro di riferimento, trattandosi di scelta

rimessa all'esclusiva discrezionalità valutativa dell'ente, spetta esclusivamente a quest'ultimo l'autonoma e prudentiale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell'ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili e che quelli indicati dalla stessa Corte hanno valore meramente esemplificativo.

Dato atto che per quanto sopra occorre modificare l'art. 11 co. 6 del vigente regolamento sul funzionamento ed i compensi dell'avvocatura inserendo dopo la dicitura " *con il solo limite del superamento delle somme stanziato nell'anno precedente*" quella seguente " *e comunque non superiore alla media dei compensi minimi liquidabili a favore dell'avvocato dipendente dell'ente con riferimento alle cause concluse nel periodo dal 2013 al 2020 con sentenze favorevoli per l'Ente e spese integralmente compensate*".

Visto il Regolamento per il funzionamento ed i Compensi dell' Avvocatura Comunale e ritenuto necessario e opportuno modificare ed aggiornare il suindicato regolamento come da sopra indicato e dettagliato nell' allegato A;

Visti;

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 12.2.2020 di nomina, quale componente monocratico dell'Organo Valutatore della performance del Comune di Collesalveti, del Dott. Iacopo Cavallini
- la delibera di giunta comunale n. 169 del 22/10/2020 con la quale è stata riconosciuto l'incarico di Alta Professionalità all'Avvocato dell'ufficio legale dell'Ente ai sensi dell'art 13 del CCNL 2018 lett b);
- il Decreto del Sindaco n. 25 del 30/12/2020 Con il quale è stata nominata titolare dell'incarico di alta professionalità quale Responsabile dell'Ufficio avvocatura civica , l'Avv. Elena Regoli dipendente avvocato dell'Ente iscritta nella Sez. Speciale dell'albo degli avvocati del Foro di Livorno

Visto l'art. 9 co. 6 del D.L. 90/2014 sopracitato che dispone i compensi professionali da corrispondere, nei limiti di legge, agli avvocati dipendenti degli enti pubblici in caso di *pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche...*"

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sul funzionamento ed i compensi dell'Avvocatura civica.

Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante ed essenziale della presente deliberazione
2. **Di richiamare** la Legge professionale n. 247/2012 ed il disposto di cui all'art. 9 co. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014;
3. **Di prendere atto** che nel caso specifico:
 - L'ente, per l'anno 2013 non aveva lo stanziamento di cui alla citata disposizione normativa;
 - nel 2019 , 2020 e 2021, l'avvocato dipendente dell'Ente ha rappresentato e difeso il in giudizi conclusi con esito favorevole per l'Ente e pronunciata compensazione integrale delle spese, senza percepire il compenso dovuto per Legge, stante l'assenza di stanziamento per l'anno 2013;
4. **Di dare atto che** occorre modificare l'art. 11 co. 6 del vigente regolamento sul funzionamento ed i compensi dell'avvocatura civica inserendo dopo la dicitura " *con il solo limite del superamento delle somme stanziato nell'anno precedente*" quella seguente " *e comunque non superiore alla media dei compensi minimi liquidabili a favore dell'avvocato dipendente dell'ente con riferimento alle cause concluse nel periodo dal 2013 al 2020 con sentenze favorevoli per l'Ente e spese integralmente compensate*".
5. **Di modificare** il regolamento sul funzionamento ed i compensi dell'avvocatura civica ed aggiornarlo con la dicitura di cui al punto precedente, il tutto come meglio dettagliato da allegato A alla presente deliberazione;
6. **Di dare atto che** in ragione della modifica del regolamento in questione all'avvocato dipendente dell'Ente, oltre al trattamento fondamentale previsto dai vigenti CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali, alla retribuzione di posizione stabilita dalle vigenti disposizioni del Comune di Collesalveti, verranno riconosciuti anche i compensi per l'attività professionale espletata, in caso di giudizi che si concludano con *pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche... il tutto secondo quanto previsto dall'art. 9 co.6 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento per il funzionamento ed i compensi dell'Avvocatura comunale;*
7. **Di prendere atto che**, secondo le indicazioni fornite della magistratura contabile citate nella premessa della

presente deliberazione, in assenza dello stanziamento per l'anno 2013, con apposito provvedimento, successivo alla modifica del regolamento sul funzionamento ed i compensi dell'avvocatura si procederà a stanziare le risorse occorrenti per la liquidazione dei compensi da corrispondere all'avvocato dipendente dell'Ente che ha rappresentato e difeso il comune nei giudizi conclusi con esito favorevole per l'amministrazione e pronunciata compensazione integrale delle spese, tenendo conto che lo stanziamento in questione sarà calcolato facendo la media dei compensi minimi liquidabili a favore dell'avvocato dipendente dell'Ente con riferimento alle cause concluse nel periodo dal 2013 al 2020 con sentenze favorevoli per l'Ente e pronunciate spese integralmente compensate.

8. **Di procedere** alla trasmissioni della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
9. **Di dichiarare** la presente, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 TUEL;

Oggetto:	Regolamento avvocatura e istituzione Alta Professionalità all'Avvocato dell' Ufficio legale dell'Ente ai sensi dell' art 13 del CCNL 21.5.2018 lett. b) - Modifica
----------	--

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li: 16/11/2021

**Il Responsabile del servizio
F.to Maurizio LISCHI**

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 16/11/2021

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.1466 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 22/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, lì 22/11/2021

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 22/11/2021

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO